



Camera di Commercio
Pavia



**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE
MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE PAVESI
ANNO 2024**

ART. 1 FINALITÀ E RISORSE

Con il presente bando la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pavia - nell'ambito dell'obiettivo strategico di *"Sostenere la competitività del sistema imprenditoriale"* individuato nella Relazione Previsionale Programmatica 2024, approvata dal Commissario Straordinario dell'Ente camerale con determinazione n. 73 del 17.11.2023, in conformità al programma delle iniziative previste nel Piano Promozionale dell'Ente camerale per l'anno 2024, adottato dal Commissario Straordinario con determinazione n. 5 del 29.01.2024 nonché in attuazione dell'iniziativa strategica del Sistema Camerale *"Preparazione delle pmi ad affrontare i mercati internazionali: i Punti S.E.I"*, autorizzata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023 - intende rafforzare la capacità delle imprese di operare sui mercati internazionali, assistendole nell'individuazione di nuove opportunità di business nei mercati già serviti e nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco.

Nello specifico, con il presente bando si intende rispondere ai seguenti obiettivi:

- sostenere la promozione delle micro, piccole e medie imprese pavesi all'estero, incentivandone la partecipazione a fiere internazionali;
- favorire il ricorso a servizi o soluzioni finalizzate ad avviare o rafforzare la presenza all'estero delle imprese pavesi, attraverso attività di analisi e orientamento specialistico;
- incrementare la consapevolezza e l'utilizzo delle possibili soluzioni offerte dal digitale a sostegno dell'export da parte delle imprese, in particolare lo sviluppo di iniziative di promozione e commercializzazione digitale.

La dotazione del presente Bando è di € **221.796,11** (di cui € 130.000,00 quale stanziamento iniziale approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 19 del 17.04.2024 ed € 91.796,11 quale rifinanziamento approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 56 del 29.10.2024).

ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda per ottenere le agevolazioni previste dal presente bando le micro, piccole e medie imprese (MPMI), così come definite dall'allegato 1 al Reg. Ue n. 651/2014, in possesso dei seguenti requisiti:

1. avere sede legale e/o operativa iscritta e attiva al Registro Imprese della Camera di Commercio di Pavia alla data di avvio dell'intervento oggetto di richiesta di contributo¹;

¹ Data del primo titolo di spesa afferente all'intervento (fattura o bonifico).

2. essere in regola con il pagamento del diritto annuale²;
3. non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altra procedura prevista dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) come modificato dal D.Lgs. n. 83/2022 o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
4. ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture di servizi in essere con la Camera di Commercio Pavia;
5. avere assolto agli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni. **In fase di liquidazione di contributo l'Ufficio istruttore della Camera di Commercio di Pavia verificherà che le imprese abbiano assolto gli obblighi contributivi e in caso di mancato assolvimento procederanno a versare il contributo a copertura della quota contributiva dovuta;**
6. non avere ottenuto altre agevolazioni di qualsiasi natura a valere sulle medesime spese oggetto di richiesta di contributo.

ART. 3 INTERVENTI AGEVOLABILI E SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente bando i seguenti interventi e le relative voci di spesa:

- a) Partecipazione, nell'anno 2024, alle seguenti manifestazioni fieristiche:
 - fiere all'estero;
 - fiere a carattere internazionale che si svolgono in Italia - certificate e non certificate - presenti negli elenchi pubblicati sul sito <https://www.calendariofiereinternazionali.it/>.

La fiera deve essere pertinente all'attività svolta dall'impresa nella sede ubicata in provincia di Pavia, che dovrà risultare iscritta in visura camerale.

Spese ammissibili:

1. Quote di partecipazione ed eventuali oneri e diritti fissi obbligatori in base al regolamento della manifestazione;
2. Affitto area espositiva;
3. Allestimento stand;
4. Iscrizione al catalogo fiera;

² Qualora l'impresa, a seguito dei controlli effettuati dall'Ufficio istruttore, non risulti in regola con il versamento del diritto camerale annuale, è tenuta a regolarizzare la propria posizione entro 10 giorni dalla apposita richiesta di regolarizzazione da parte dell'Ente camerale, pena il diniego della domanda di contributo.

5. Servizi di hostess ed interpretariato;
6. Pulizia stand e allacciamenti (energia elettrica, acqua, internet, ecc.);
7. Trasporto a destinazione di materiali e prodotti (solo campionario);
8. Assicurazione;

b) Percorsi di rafforzamento della presenza all'estero.

Spese ammissibili:

1. servizi di consulenza, analisi e orientamento specialistico per facilitare l'accesso e il radicamento dell'azienda sui mercati esteri: studi e ricerche di mercato, individuazione di nuovi canali di vendita e mercati di sbocco, studi di fattibilità, valutazione dei competitor, ricerca clienti/partner per stipulare contratti commerciali o accordi di collaborazione, pianificazione finanziaria e/o fiscale;
2. ottenimento o rinnovo delle certificazioni di prodotto necessarie all'esportazione nei Paesi esteri;
3. protezione del marchio dell'impresa all'estero (spese per la registrazione di marchio europeo e/o internazionale);

c) Sviluppo e potenziamento di canali di vendita on line, strumenti di marketing digitale e promozione all'estero.

Spese ammissibili:

1. partecipazione a "virtual matchmaking" o a incontri d'affari e B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali;
2. accesso ai servizi di vendita online sui canali prescelti non proprietari (tariffe di registrazione ed eventuali commissioni sulle transazioni effettivamente realizzate, sostenute durante il periodo di validità del progetto);
3. realizzazione di campagne di marketing digitale o di vetrine digitali in lingua estera per favorire le attività di e-commerce;
4. attività di ottimizzazione SEO internazionale (miglioramento del posizionamento online all'estero);

Sono in ogni caso escluse le spese per:

1. partecipazione a fiere per il tramite della Camera di Commercio di Pavia o della sua azienda speciale Paviaviluppo;
2. soggiorno (vitto e alloggio), viaggio (compreso taxi e navette) e rappresentanza;
3. produzione di campionature;

4. servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
5. servizi per l'acquisizione di certificazioni non direttamente collegate all'attività di vendita all'estero (es. ISO, EMAS, ecc.);
6. servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.
7. spese relative a fatture emesse direttamente dal beneficiario e/o da imprese collegate e/o controllate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti³ e comunque tutte le spese riguardo alle quali si ravvisi una effettiva elusione del divieto di fatturazione fra imprese appartenenti "all'impresa unica" (così come definita dall'art. 2, comma 2, del ex art. 2 c. 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023);
8. spese regolate - anche solo parzialmente - per contanti, assegno, cessioni di beni o compensazioni di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
9. spese per cui sussistano fatture o pagamenti di acconto o saldo in date antecedenti o successive al periodo indicato all'art. 5 del bando. Per le sole spese inerenti la partecipazione a fiere nell'anno 2024 – di cui al presente art. 3, lettera a), del Bando - sono ammissibili al beneficio anche eventuali acconti/saldi fatturati e/o quietanzati in data antecedente il 01.01.2024;
10. spese non integralmente pagate al momento della presentazione della domanda.

ART. 4 CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

L'intervento camerale disciplinato dal presente bando prevede l'assegnazione di un contributo, concesso a fondo perduto, a copertura del 50% delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione di uno o più degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo precedente (al netto di IVA).

L'agevolazione concedibile non potrà in ogni caso superare l'importo massimo di **€ 5.000,00**.

L'importo totale ritenuto ammissibile all'agevolazione, per gli interventi realizzati, non può essere inferiore a **€ 1.000,00** (contributo minimo € 500,00).

³ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che denotino:

- rapporti di partecipazione nelle compagini sociali tra fornitore e acquirente (sia reciproci che nell'una o nell'altra società) di qualsiasi entità
- rapporti contrattuali di consulenza o collaborazione tra fornitore e acquirente (sia reciproci che nell'una o nell'altra impresa) di qualsiasi entità
- altre specifiche situazioni attestanti costanti legami di interessi anch'essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità, ...), che di fatto si traducano in condotte di collaborazione e di comune agire sul mercato.

I voucher sono concessi alla singola impresa che presenta domanda di contributo.

Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione solo l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

ART. 5

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi realizzati dal **01.01.2024** al **31.12.2024**.

Il programma si intende avviato alla data del primo titolo di spesa afferente all'intervento (fattura o bonifico).

Sono esclusi, pertanto, gli interventi per i quali esistano titoli di spesa antecedenti al 01.01.2024, anche se non rendicontati, ivi compresi quelli relativi ad acconti. La data di ultimazione dell'intervento coincide invece con quella riferita all'ultimo dei titoli di spesa afferenti al progetto (fattura o bonifico).

Per le sole spese inerenti la partecipazione a fiere nell'anno 2024 - di cui all'art. 3, lettera a), del Bando - sono ammissibili al beneficio anche eventuali acconti/saldi fatturati e/o quietanzati in data antecedente il 01.01.2024.

ART. 6

REGIME DEL CONTRIBUTO

1. Le agevolazioni sono concesse alle imprese nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2831/2023, n. 1408/2013 e n. 717/2014 - e ss.mm.ii. - relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»⁴.

Sulla base di tali Regolamenti si specifica che:

- l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'**impresa unica**⁵ non può superare 300.000,00 euro nell'arco di tre anni (art. 3, comma 2).

⁴ I regolamenti sono reperibili sul sito istituzionale della Camera di Commercio nella sezione [Bandi e Finanziamenti](#).

⁵ L'art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e) Le imprese fra le quali intercorre una delle richiamate relazioni per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- per le imprese uniche attive nel settore della produzione primaria di prodotti e nel settore pesca e acquacoltura, il massimale è fissato rispettivamente in € 25.000,00 e in € 40.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.
- 2. Nel caso di superamento del massimale *de minimis*, verificato nel Registro Nazionale Aiuti al momento della concessione, al soggetto richiedente non è concessa alcuna agevolazione e la domanda è considerata inammissibile.
- 3. La Camera di Commercio di Pavia è soggetto attuatore della presente iniziativa anche ai fini degli adempimenti correlati al Registro Nazionale degli Aiuti e al SIAN/SIPA.
- 4. Gli aiuti di cui al presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni di qualsiasi natura ottenute a valere sulle medesime spese oggetto di richiesta di contributo.
- 5. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti.

ART. 7

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A pena di esclusione, le domande per la partecipazione al presente Bando devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese - Servizi egov", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere, a decorrere dalle ore 11.00 del giorno **07.05.2024** e fino alle ore 12.00 del giorno **31.12.2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.

La **domanda di contributo** (comprensiva di relazione tecnica e prospetto analitico delle spese sostenute) dovrà essere redatta sull'apposito modulo - disponibile sul sito internet <http://www.pv.camcom.it>, sezione "Bandi e Finanziamenti"- e compilata in ogni sua parte.

In assenza della domanda di contributo, la pratica presentata risulterà irricevibile e verrà esclusa dalle agevolazioni previste dal presente Bando.

La domanda dovrà essere **firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa**.

È ammesso il conferimento di apposita delega - con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 bis, del D.P.R. 445/2000 - per l'invio telematico del modulo di domanda e dei relativi allegati. Il modulo di delega (reperibile sul sito camerale), dovrà essere sottoscritto con firma digitale sia dal delegato che dal delegante.

La **domanda di contributo** dovrà essere corredata dalla seguente documentazione⁶:

⁶ Ai fini del caricamento nel sistema WebTelemaco, tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente:
- se l'impresa presenta la domanda in autonomia, la firma digitale dovrà essere quella del Legale Rappresentante su tutti i documenti;

- a) RELAZIONE TECNICA (allegato A), comprensiva di prospetto analitico delle spese, che illustri le attività di internazionalizzazione realizzate, indicando gli ambiti di intervento tra quelli previsti all'art. 3 del Bando, gli obiettivi e i risultati raggiunti e le tipologie di spese sostenute;
- b) copia delle FATTURE, redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione. Le fatture devono essere intestate all'impresa richiedente e riportare con chiarezza le singole voci di costo. A tale riguardo, faranno fede esclusivamente fatture in formato elettronico (in pdf - no xml) o riportante la dicitura "Copia analogica. L'originale del documento è in formato xml ed è consultabile nella propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate" o simile. Per i fornitori esclusi dall'obbligo di fatturazione elettronica, le fatture dovranno essere predisposte su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati. Non saranno in ogni caso ammesse auto fatturazioni. Sulla fattura deve essere riportata la dicitura "Bando Internazionalizzazione 2024 - PV" unitamente al timbro dell'azienda;

ATTENZIONE: In seguito alle novità introdotte dal D.L. n. 13/23, convertito con modificazioni con L. 41/2023, art. 5, commi 6 e 7, l'impresa, successivamente alla concessione del contributo da parte dell'Ente camerale e all'attribuzione del CUP (Codice Unico Progetto – indicato nell'elenco delle istanze ammesse al contributo che sarà pubblicato sul sito camerale, nella pagina dedicata al bando) dovrà provvedere ad un'integrazione elettronica della fattura, da unire all'originale, secondo le modalità indicate in tema d'inversione contabile nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell'Agenzia delle entrate n. 14/E del 2019. L'integrazione elettronica dovrà contenere il codice CUP assegnato, il riferimento al "Bando per la concessione di contributi per l'internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese pavesi – anno 2024" e gli estremi della fattura originale. L'integrazione è possibile utilizzando il codice di autofattura/integrazione predisposto dall'Agenzia delle Entrate con "Tipo-Documento" "TD20":

- nella sezione "Dati del cedente/prestatore" vanno inseriti quelli relativi al fornitore;
 - nella sezione "Dati del cessionario/committente" vanno inseriti quelli relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI l'autofattura;
 - nella sezione "Soggetto Emittente" va utilizzato il codice "CC" (cessionario/committente).
- d) QUIETANZE DELLE SINGOLE FATTURE. Si precisa quanto segue:
- **Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking):** ammessi con la presentazione di ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, la dicitura "eseguito" o "pagato", nonché la data di

-
- in caso di delega, il Legale Rappresentante dovrà firmare digitalmente la domanda di contributo (comprensiva di relazione tecnica e prospetto analitico delle spese sostenute) e la delega, mentre gli altri documenti potranno essere firmati anche solo dal delegato.

esecuzione dell'operazione. La ricevuta dovrà essere accompagnata da estratto conto bancario - comprensivo di prima pagina riportante l'intestazione del conto - con l'addebito delle spese sostenute.

- **Pagamenti tramite POS:** occorre ricevuta bancomat o l'estratto conto della carta di credito. In entrambi i casi occorre l'estratto conto bancario con l'addebito della spesa sostenuta o con l'addebito mensile della carta.
- **Pagamenti tramite RI.BA:** occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnata dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito;
- **Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/enti pubblici:** si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito.

Nel caso in cui, alla data di presentazione della domanda, l'estratto conto non fosse ancora disponibile, sarà possibile presentare la lista dei movimenti emessa e timbrata dall'Istituto di Credito. Dalla lista dei movimenti dovranno in ogni caso risultare l'intestazione e le coordinate bancarie del conto corrente. L'Ente camerale si riserva in ogni caso la facoltà di richiedere la copia dell'estratto conto bancario per la verifica degli addebiti delle spese oggetto di richiesta di contributo.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

- c) MODELLO BASE, generato dal sistema WebTelemaco in formato xml. Il modello base viene richiesto ai soli fini della procedura telematica di invio dell'istanza e non rappresenta la domanda di contributo. Le domande telematiche comprensive del modello base ma sprovviste della domanda di contributo redatta sull'apposito modulo saranno escluse dal beneficio;
- d) eventuale DELEGA all'invio telematico della domanda di contributo.

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. La Camera di Commercio di Pavia non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l'errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva, tuttavia, la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro e non oltre il termine

perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. Tutte le comunicazioni relative al disciplinare saranno effettuate prioritariamente tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo specificato nella domanda.

ARTICOLO 8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata mediante pubblicazione sul sito camerale.

Avverso il provvedimento di concessione o di diniego è possibile ricorrere al TAR competente entro 60 gg. dalla data del provvedimento od al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il contributo non potrà in ogni caso essere inferiore all'importo minimo di € 500,00 stabilito all'art. 4 del presente Bando.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di:

- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
- sospendere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 9 OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;

- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

ARTICOLO 10 CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà controlli a campione - secondo quanto previsto dal Regolamento Camerale approvato con D.G.C. n. 65 del 27.05.2013 e pubblicato sul sito istituzionale all'indirizzo www.pv.camcom.gov.it - finalizzati a verificare la veridicità delle autocertificazioni rese con particolare riferimento alle spese sostenute di cui agli artt. 3 e 7 del presente bando.

A tal fine l'impresa è tenuta a conservare e a produrre, su richiesta della Camera di Commercio, gli originali delle fatture e della documentazione attestante l'avvenuto pagamento, che dovranno soddisfare i requisiti previsti dal presente bando e a rendersi disponibile per un sopralluogo del personale dell'ente camerale.

Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarità non sanabili, l'impresa, oltre ad essere passibile delle sanzioni previste dalla normativa per autodichiarazioni non veritiere, è tenuta a restituire il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali. Si ricorda inoltre che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.

Qualsiasi modifica dei dati indicati nella richiesta di contributo dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camera di Commercio.

ARTICOLO 11 REVOCA DEL VOUCHER

Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:

- rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
- impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 10 per cause imputabili al beneficiario;
- esito negativo dei controlli di cui all'art. 10.

In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 12 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche e integrazioni, il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato all’ Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente della Camera di Commercio. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Frattola, Responsabile dell’Ufficio Studi-Statistica, Informazione Economica e Ambiente, tel. 0382 393338 - 228, e-mail: studi@pv.camcom.it.

Per le comunicazioni ufficiali è necessario scrivere alla PEC camerale pavia@pv.legalmail.camcom.it.

Il presente Bando è emanato nel rispetto del “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990”, approvato dal Commissario Straordinario - con i poteri sostitutivi del Consiglio Camerale - con determinazione n. 9 del 14.02.2023.



INFORMATIVA IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE A PARTECIPAZIONE A BANDI PER CONTRIBUTI CAMERALI

Con questa informativa la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia (di seguito “la CCIAA di Pavia” o “il Titolare”) intende fornire tutte le indicazioni previste dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei dati personali svolto dalla CCIAA medesima nell’ambito dei suindicati procedimenti.

1. Titolare del trattamento e DPO

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pavia (di seguito “la CCIAA di Pavia” o “il Titolare”) avente sede in Pavia, Via Mentana n. 27, tel. 0382 - 393218, email urp@pv.camcom.it, PEC pavia@pv.legalmail.camcom.it, sito web www.pv.camcom.it

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (nella traduzione italiana RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Pavia scrivendo all’indirizzo mail: serviziodpo@lom.camcom.it

2. Tipologia di dati trattati

I dati oggetto di trattamento possono essere comuni o giudiziari, in quest’ultimo caso qualora il bando preveda determinati requisiti morali. Nel corso degli accertamenti connessi alle attestazioni relative al casellario giudiziale e all’antimafia, e in ragione degli stessi, la CCIAA di Pavia potrebbe venire a conoscenza di ulteriori dati personali relativi a condanne penali e reati, consultati dalla CCIAA in apposite banche dati, tra cui la BDNA (Banca dati nazionale unica antimafia).

3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento

Con specifico riferimento all’oggetto di questa informativa, le finalità per cui la CCIAA tratta dati personali sono esclusivamente le seguenti:

- Tutte le attività relative all’istruttoria delle istanze che pervengono sul Bando nonché le successive fasi di pubblicazione per obblighi di Trasparenza dei soggetti beneficiari.

I trattamenti operati si fondano sui compiti di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. e) GDPR, assegnati alle CCIAA dalla Legge n. 580/1993, art. 2, c. 2, lett. d) nonché sugli obblighi di legge, ex art. 6, par. 1, lett. c) GDPR, di cui al “Regolamento per la concessione di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e attribuzione di vantaggi economici in conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241” della CCIAA di Pavia, al Bando stesso nonché al D.Lgs. n. 33/2013, in particolare agli articoli 26 e 27.

4. Comunicazione a terzi, pubblicazione ed eventuale trasferimento extra-SEE

I dati conferiti possono essere comunicati, per le finalità relative al Bando, agli uffici interni Camerali (ad esempio Ufficio Ragioneria) e alle Autorità presso cui vengono svolti accertamenti previsti (ad esempio sui requisiti morali).

I dati possono essere pubblicati sul sito istituzionale www.pv.camcom.it sezione Amministrazione Trasparente (in particolare in voce “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione - Pubblicazione degli atti di concessione”) per adempiere ai descritti obblighi di legge in materia.

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE). Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di

adeguatezza adottate dalla Commissione europea oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard (SCC) approvate dalla Commissione.

5. Natura del conferimento dei dati

Con specifico riferimento ai dati personali richiesti dalla CCIAA di Pavia in sede di istanza presentata dall'Interessato, il conferimento degli stessi è necessario al fine di poter dar seguito all'istanza medesima. Il mancato conferimento comporta infatti l'impossibilità di proseguire nell'iter procedimentale e di istruire correttamente la richiesta, avendo come conseguenza l'impossibilità di procedere con l'ammissione al Bando.

6. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali

I dati personali sono trattati da personale della CCIAA previamente autorizzato al trattamento e appositamente istruito e formato.

I dati possono essere trattati anche da soggetti esterni, formalmente nominati dalla CCIAA quali Responsabili del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie:

- soggetti che erogano servizi di gestione e manutenzione degli applicativi informatici;
- soggetti che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica.

Tali soggetti hanno facoltà di ricorrere ad ulteriori, propri Responsabili del trattamento, operanti nei medesimi ambiti.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati forniti saranno trattati e conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle finalità sopra dichiarate e comunque non oltre quanto indicato nel "Registro dei Trattamenti" della CCIAA di Pavia, ossia per un periodo massimo di 10 anni (oltre il periodo necessario allo scarto).

In caso di contenzioso, i dati verranno comunque conservati sino alla completa definizione dello stesso, oltre al periodo necessario per lo scarto.

8. Diritti degli Interessati

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce a tutti gli Interessati diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui al punto 1 della presente informativa. Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA di Pavia ha in corso trattamenti di dati personali che riguardano l'Interessato e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e alle informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che riguardano l'interessato e/o all'integrazione di quelli incompleti;
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che riguardano l'interessato;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali.

Per ricevere maggiori informazioni sui suoi diritti, può rivolgersi direttamente al Titolare o al DPO.

In ogni caso, ciascun Interessato ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili sul sito internet www.garanteprivacy.it

La Camera ha adottato un'apposita Procedura per l'esercizio dei diritti degli interessati, pubblicata su www.pv.camcom.it, in Amministrazione Trasparente-sezione Atti Generali.